

### La class action

Dal 1 gennaio 2010 i consumatori hanno a disposizione uno strumento per far valere in giudizio i propri diritti: l'azione di classe (class action), è regolata dall'articolo 140-bis del Codice del Consumo. Ogni volta che i diritti di un gruppo di consumatori/utenti sono stati lesi in modo identico dal comportamento di un erogatore di servizi o fornitore, ora possono intraprendere la strada dell'azione collettiva, spesso dando mandato ad un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori: un unico procedimento comporta unico tribunale, divisione delle spese legali. L'azione può essere promossa soltanto contro illeciti commessi successivamente al 15 agosto 2009. Trovano riscontro in giudizio con questo strumento i seguenti :

- a) Diritti contrattuali, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati mediante moduli o formulari predisposti, che sono propri di una pluralità di consumatori e utenti i quali si trovano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica.
- b) I diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore.
- c) I diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali, svantaggioso. I singoli consumatori sono identificati tutti componenti di una classe, che intendono far valere un diritto identico nei confronti di un'impresa. Il giudice competente è generalmente il Tribunale del capoluogo della Regione dove ha sede l'impresa denunciata, con alcune eccezioni che non riguardano la Lombardia. Il procedimento deve essere iniziato da un componente della classe (ovvero da un singolo consumatore) che può dare mandato ad una associazione di tutela dei consumatori. La sentenza ha efficacia e vincola non solo le parti in senso stretto, il proponente e l'impresa, ma anche nei confronti degli aderenti.

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 1,c.2, Dlgs. n. 198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
Art. 4,c.2, Dlgs n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
Art. 4,c.6, D.lgs n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo

Anno	Azioni
2017	Nessuna
2018	Nessuna
2019	Nessuna
2020	Nessuna
2021	Nessuna
2022	Nessuna
2023	Nessuna
2024	Nessuna